



ASSOCIAZIONE CARRELLO SOLIDALE ONLUS

STATUTO

ART. 1

E' costituita con sede in Castel San Giovanni (PC) un' ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE denominata CARRELLO SOLIDALE onlus. L'associazione ha durata illimitata. E' fatto obbligo l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Il consiglio direttivo, nel rispetto degli indirizzi assembleari, può costituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località nell'ambito della provincia di Piacenza.

I trasferimenti di sede legale all'interno del territorio comunale non necessitano di modifiche statutarie.

ART. 2

L'associazione svolge attività esclusiva di solidarietà sociale a favore di ogni persona in stato di difficoltà morale e materiale a rischio di emarginazione sociale.

L'associazione intende operare in continuità con la tradizione di volontariato presente da anni in gruppi e iniziative parrocchiali, con priorità al sostegno alimentare. Essa pertanto opera autonomamente ma anche collaborando con le istituzioni civili; accoglie altresì come volontario ogni persona, che pur non riconoscendosi nei principi cristiani ma rispettandoli, desidera servire la persona umana ed il bene comune. E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a del D.Lgs. 04/12/1997 N. 460, ad eccezione di quelle direttamente connesse.

In particolare l'organizzazione svolge la propria attività raccogliendo generi alimentari presso i vari supermercati della zona in cui vengono posizionati dei carrelli all'uscita delle casse, in particolare un "carrello *solidale*" vestito di un panno colorato indica di donanti dove posizionare una o più confezioni a scelta tra i prodotti segnalati nel manifesto o sui volantini.

Gli alimenti raccolti sono destinati alla "spesa" di tante famiglie e anziani che in questo momento si trovano in difficoltà.

Gli operatori volontari della Onlus si occupano della raccolta di quanto donato e inserito nel “*carrello solidale*”. La raccolta avviene con uso di mezzi propri dei volontari.

Vengono anche accettate donazioni di generi alimentari da parte di Aziende produttrici o commerciali.

I generi alimentari così raccolti vengono stoccati nel magazzino di via Slunj a Castelsangiovanni, concesso in comodato gratuito dal Comune di Castel San Giovanni, dove vengono depositati gli alimenti raccolti. I generi alimentari così raccolti verranno consegnati ai destinatari individuati da:

1. Parrocchia di Castel San Giovanni;
2. Caritas;
3. Servizi Sociali del Comune.

Tali Istituzioni consegnano al destinatario un buono valevole per il ritiro dei pacchi alimentari, secondo una cadenza stabilita, dalle stesse Istituzioni, in base al bisogno di ognuno.

ART. 3

L'associazione articola la propria attività nei seguenti ambiti:

- minori in difficoltà;
- anziani in situazione di disagio economico o psicofisico;
- famiglie in difficoltà;

ed ogni altro specifico ambito che possa emergere ed essere parimenti affrontato prevalentemente con prestazioni spontanee, volontarie e gratuite dei propri associati. Promuove inoltre iniziative per la diffusione della solidarietà e della tolleranza tra le persone ed i popoli e la prevenzione di nuove e vecchie forme di emarginazione.

ART. 4

L'associazione non ha fine di lucro. Essa trae le proprie risorse economiche da:

- quote associative di iscrizione versate dagli associati;
- contributi privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- eredità, donazioni e legati;
- il ricavato derivante dall'organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente.

I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Durante la vita dell'associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 5

Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalentemente delle prestazioni personali spontanee e gratuite degli associati.

L'associazione potrà avvalersi dell'opera:

- di dipendenti da essa assunti;
- di prestatori di lavoro autonomo;

se non per assicurare il normale funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare la loro attività. La figura di dipendente o di prestatore di lavoro autonomo dell'Associazione è incompatibile con quella di associato.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 6

Possono essere ammessi tra gli associati coloro che, senza distinzione di sesso, abbiano compiuto il quindicesimo anno di età. Coloro che desiderano diventare associati devono inoltrare domanda scritta al Presidente dopo aver visionato ed accettato lo Statuto.

La domanda di ammissione deve contenere tutte le generalità dell'associato, in particolare: nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale e professione, eventuali altri recapiti a cui l'associato desidera ricevere le comunicazioni associative (e-mail, telefax ecc.).

Il Consiglio direttivo deve motivare per iscritto l'eventuale diniego dell'ammissione. Contro la deliberazione di diniego è dato ricorso all'assemblea.

Per i minori la domanda dovrà essere accompagnata dalla firma di chi

esercita la patria podestà.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato è assolutamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa

Tutti gli associati hanno eguali diritti e doveri e il loro numero è illimitato. Gli associati maggiori di età, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni delle statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART. 7

La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi:

- per recesso;
- per decadenza cioè per mancata partecipazione alla vita associativa e al perseguimento dei fini statutari, per violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta la ammissione e per la commissione di atti a violazione a norme di legge;
- per delibera di esclusione quando l'associato non osservi le disposizioni dello statuto oppure le deliberazioni adottate dagli organi sociali, non adempia senza giustificato motivo agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'associazione oppure la danneggi con il suo operato;
- per decesso;

associati receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione e dovranno restituire eventuali beni o valori eventualmente loro affidati.

Il recesso dell'associato deve avvenire mediante comunicazione scritta che deve essere inviata al Consiglio direttivo.

Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

La decadenza e l'esclusione sono pronunciate dal Consiglio direttivo con provvedimento motivato previa contestazione dei fatti da eseguirsi in contraddittorio tra le parti interessate e devono essere ratificate dall'assemblea.

In nessun caso l'associato avrà diritto a qualsiasi quota del patrocinio sociale.

ART. 8

I principali obblighi dell'associato sono:

- rispetto dello Statuto, di eventuali regolamenti di settore e delle

delibere consiliari;

- partecipazione ai momenti associativi (assemblee, iniziative di formazione al volontariato, riunioni di settore);
- collaborazione con gli altri volontari per l'espletamento regolare dei servizi predisposti;
- garantire attraverso il proprio comportamento il decoro dell'associazione e dei suoi associati;
- mantenere la riservatezza sui fatti e persone di cui è venuto a conoscenza nell'attività di assistenza svolta dall'associazione.

Infine gli associati svolgono la propria attività nell'associazione in modo personale, spontaneo, volontario e gratuito, senza fini di lucro e in ragione delle disponibilità personali dichiarate.

Le prestazioni non possono essere retribuite neppure dai beneficiari. Possono essere rimborsate agli associati solo le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli associati e preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto economico e/o patrimoniale con l'associazione.

L'associazione assicura gli associati in caso di infortuni e responsabilità civile verso terzi.

ART.9

L'associato volontario ha diritto :

- di eleggere gli organi sociali;
- di essere eletti negli stessi organi sociali;
- di ricevere informazioni e di poter accedere alla documentazione relativa all'associazione;
- di indicare in sede di domanda d'ammissione o successivamente l'ambito in cui desidera prestare prevalentemente la propria opera.

ART.10

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea degli associati,
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;

- il Collegio dei revisori;
- il Revisore dei conti;
- il Collegio dei probiviri;
- il Segretario.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

Tutti gli incarichi associativi hanno durata triennale e sono rinnovabili.

ART.11

L'organo sovrano dell'Associazione è rappresentato dall'Assemblea degli associati.

L'assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati.

Ogni associato dispone di un solo voto.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea è convocata mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice o tramite qualsiasi altro mezzo idoneo ad informare gli associati (e-mail, telefax, affissione presso la sede sociale ecc.) almeno otto giorni prima della data della riunione.

Le lettere di convocazione contengono il luogo, la data e l'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da discutere. In difetto di convocazione normale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui parteciperanno di persona tutti gli associati.

L'assemblea degli associati è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente che resta in carica la sola durata dell'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione ed il diritto di intervenire.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando la maggioranza del Consiglio direttivo o del Collegio dei revisori lo ritenga necessario e quando lo richieda almeno un decimo degli associati.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

ART.12

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno degli associati. In

seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione ed in particolare:

- fissa il numero dei componenti del Consiglio direttivo;
- eventualmente nomina il revisore contabile;
- Elegge i componenti del Consiglio direttivo ed eventualmente del Collegio dei revisori e del Consiglio dei probiviri;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale e il rendiconto predisposti dal Consiglio direttivo;
- ratifica le eventuali decadenze ed esclusioni degli associati deliberate dal Consiglio direttivo;
- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approva il programma annuale dell'associazione;
- delibera su ogni argomento venga sottoposto alla sua attenzione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni associato ha diritto di esprimere un solo voto.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Consiglio direttivo nella sede dell'associazione. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti gli associati iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

I membri del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano azioni di responsabilità nei loro confronti.

ART.13

L'assemblea in seduta straordinaria:

- delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto con la

presenza di tre quarti degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

- l'eventuale cambiamento della sede legale;
- l'istituzione di sedi operative in località al di fuori della provincia di Piacenza;
- decide in ordine allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto dall'art. 21;
- nomina il liquidatore.

Le deliberazioni dell'assemblea sono conservate a cura del Consiglio direttivo e rimangono depositate nella sede dell'associazione a disposizione degli aderenti per libera consultazione.

ART.14

Il **Consiglio direttivo** è formato di un numero di membri compreso fra i cinque e i quindici, eletti dall'assemblea degli associati fra gli associati medesimi.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il consiglio può nominare altri associati, che rimangono in carica fino alla successiva assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo consiglio.

Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure (elette nell'ambito del consiglio stesso): il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario.

Il consiglio direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alle decisioni dell'Assemblea, in particolare:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige e presenta in all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello

preventivo ed il rendiconto economico;

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- nomina il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- esclude gli associati fatta salva la successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'articolo 12 del presente Statuto;
- provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea degli associati.

Le riunioni del consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o in caso di sua assenza dal vice-presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il consiglio direttivo è convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno la maggioranza dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da inviare tramite lettera semplice o tramite qualsiasi altro mezzo giudicato idoneo dai consiglieri stessi (e-mail, affissione presso la sede sociale, telefax ecc.) da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

I verbali di ogni adunanza del consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ne ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART.15

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio direttivo e l'assemblea degli associati.

Al presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o di impedimento, le sue funzioni spettano al vice-presidente o, in assenza, al membro anziano.

Il presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo e in caso di urgenza n assume i poteri, chiedendo la ratifica dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

ART.16

Il collegio dei probiviri è istituito solo se richiesto dall'assemblea o se obbligatorio per legge.

Il collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea fra gli associati. Esso elegge nel suo seno il presidente.

Il collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, proponendo i provvedimenti del caso al consiglio direttivo o all'assemblea.

Il collegio dei probiviri è competente a decidere.

- in materia disciplinare su sua iniziativa o del consiglio direttivo;
- su controversie sull'attuazione e sullo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- su controversie degli associati con l'associazione;
- su ricorsi degli associati inerenti a deliberare degli organi dell'associazione;
- Su controversie riguardanti l'interpretazione del suddetto statuto.

In materia disciplinare il Collegio dei probiviri, dopo aver preso in esame la vicenda e disposta l'audizione degli interessati può comminare:

- la sospensione dei diritti dell'associato fino a sei mesi, per fatti rilevanti nei comportamenti associativi o in rapporto agli scopi dell'associazione;
- la proposta di decadenza da associato per morosità non sanata nel pagamento della quota associativa annua per due anni consecutivi, qualora sia stata deliberata dall'assemblea degli associati;
- la proposta di esclusione dall'associazione per grave violazione degli scopi sociali o per fatti gravi che abbiano arrecato pregiudizio morale o materiale all'associazione.

Salvo la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, le decisioni dal collegio dei probiviri sono definitive.

ART.17

L'assemblea può deliberare di istituire il Collegio dei revisori o incaricare un Revisore contabile. Il Collegio dei revisori o il revisore contabile è istituito solo se richiesto dall'assemblea o se obbligatorio

per legge.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati dall'assemblea anche fra i non associati. Il collegio nomina al proprio interno un Presidente.

Il Collegio dei revisori dei conti controlla l'amministrazione dell'associazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, certifica la corrispondenza del rendiconto alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea.

Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.

Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

ART.18

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile deve essere convocata l'Assemblea per approvare il rendiconto annuale e la relazione del Consiglio .

Il Consiglio direttivo predispone il rendiconto annuale che contiene le entrate e le spese relative a un anno e l'Assemblea ordinaria lo approva.

La perdita della qualità dell'associato per qualsiasi causa non comporta diritti sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

ART.19

L'Associazione deve redigere e aggiornare un rendiconto economico e finanziario e registrare ogni tipo di entrata.

In materia di finanziamenti, si prevede che l'associazione possa riceverne a diverso titolo, sia che si tratti di donazioni, eredità, contributi statali o provenienti da Istituzioni internazionali.

Di ogni entrata deve essere registrata e conservata documentazione scritta.

ART.20

Il presente statuto è modificabile con la presenza di tre quarti degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in conflitto con gli scopi sociali, con il regolamento interno e con le disposizioni della legge italiana.

ART.21

In caso di scioglimento per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.22

Per tutto quello che non è espressamente stabilito nel presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice civile e nelle leggi vigenti in materia.